



ASSORECUPERI

ecologia | recupero | ambiente

Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44 -
00147 Roma
**c.a. dei componenti del
Comitato Nazionale**

a mezzo PEC: albogestori.comitatonazionale@pec.it
a mezzo e-mail: segreteriaalbonazionale@minambiente.it

Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Direzione generale per l'economia
circolare (ECi)
Via Cristoforo Colombo, 44 -
00147 Roma
**c.a. del Direttore generale
Ing. Laura D'Aprile**

a mezzo PEC: ECI@pec.minambiente.it
a mezzo e-mail: ECI-UDG@minambiente.it

Oggetto: richieste di chiarimenti, in merito alle possibili conseguenze della nuova definizione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 116/2020.

Assorecuperi (CF/P.IVA 97144880156), con sede in Corso Venezia, 47, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante Tiziano Brembilla (CF:BRMTZN52R20D245L), nato il 20/10/1952, a Dalmine (BG).

Premesso che

1. Assorecuperi è un'Associazione aderente a Confcommercio - Imprese per l'Italia, legalmente riconosciuta, aperta alle imprese operanti su tutto il territorio nazionale nel settore del recupero dei rifiuti, nonché ai liberi professionisti, enti ed organizzazioni, di natura pubblica o privata, aventi competenze nel settore, che assiste, supporta e rappresenta le imprese associate presso Autorità, Enti e Istituzioni nazionali ed internazionali, per tutelarne gli interessi e farsi portavoce delle loro esigenze;
2. il 26 settembre u.s. è entrato in vigore il d.lgs. 116/2020, di recepimento della Direttiva n. 2018/851/UE (facente parte del c.d. Pacchetto Economia Circolare), il quale ha modificato la normativa in materia di gestione dei rifiuti contenuta nel d.lgs. 152/2006;
3. il citato d.lgs. 116/2020 ha, in particolare, eliminato il potere comunale di assimilare i rifiuti speciali agli urbani (tramite l'abrogazione degli artt. 195, comma 2, lett. e] e 198, comma 2, lett. g]), con la conseguenza che, a partire dal 1° gennaio 2021, data da cui si applicheranno le modifiche concernenti la classificazione dei rifiuti, i rifiuti potranno essere classificati soltanto come *urbani* o come *speciali* (con la scomparsa della categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani);



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



4. il citato d.lgs. 116/2020 ha, in particolare, modificato la nozione di rifiuti urbani, oggi contenuta nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter); tale nozione (applicabile come detto a partire dal 1° gennaio 2021) ricomprende – oltre ai rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata e agli altri rifiuti considerati urbani già in precedenza – anche «*i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies*» (art. 183, comma 1, lett. b-ter], n. 2);

considerato che

5. l'allegato L-quinquies include tutte le categorie di utenze non domestiche, come definite nel DPR 158/1999, con l'unica eccezione delle “Attività industriali con capannoni di produzione”;
6. secondo l'art. 183, comma 1, lett. b-sexies] i rifiuti urbani non includono, oltre ai rifiuti della produzione, anche i rifiuti “*dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti di costruzione e demolizione*”; quanto a questi ultimi rifiuti, peraltro, alcune Regioni (ad es. la Regione Veneto) stanno già formulando interpretazioni per cui i rifiuti di costruzione e demolizione di origine domestica continueranno ad essere considerati urbani, così aumentando la incertezza applicativa della novella da parte degli operatori coinvolti;
7. il combinato disposto dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter], n. 2 e degli allegati L-quater e L-quinquies comporterà pertanto un'ampia estensione della nozione di rifiuti urbani, ricomprendendovi molti rifiuti a tutt'oggi gestiti dalle utenze non domestiche come speciali o speciali assimilati agli urbani e conferiti ad operatori privati mediante mezzi di trasporto autorizzati in Categoria 4 e 5;
8. ad ogni modo, la nuova disciplina lascia impregiudicata la possibilità per le utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti ad operatori diversi dal Gestore del servizio pubblico, senza tuttavia che siano state apportate le necessarie variazioni alla disciplina concernente l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
9. gli operatori privati non sono generalmente in possesso di iscrizione all'Albo nella Categoria 1, né posseggono i necessari requisiti, precipuamente legati al servizio pubblico, né l'Albo nazionale gestori ambientali ha ad oggi emanato proprie direttive al riguardo;
10. il d.lgs. 116/2020 ha concesso agli operatori del settore della gestione dei rifiuti un periodo transitorio alquanto ristretto per analizzare le possibili conseguenze della nuova nozione di rifiuti urbani, che troverà applicazione tra pochi giorni e per adeguarsi alle stesse;

ritenuto che

11. i potenziali impatti della nuova classificazione dei rifiuti sulla gestione degli stessi non siano stati sufficientemente considerati, discussi e chiariti con i soggetti interessati; sul punto, infatti, non sono stati emanati indirizzi tecnici, Linee Guida od orientamenti istituzionali;

tenuto conto altresì

12. del ruolo e delle funzioni esercitate anche storicamente dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e delle specifiche competenze possedute da tale Amministrazione;
13. che, ai sensi dell'art. 5 del DM 120/2014, il Comitato Nazionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali tra l'altro, «[...]stabilisce i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9, validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali [...]; fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti; coordina l'attività delle Sezioni regionali e provinciali [...]; adotta direttive e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente»;





ASSORECUPERI

ecologia | recupero | ambiente

chiede

14. a Codeste spettabili Amministrazioni, ciascuna per le proprie competenze, di chiarire se, a partire dal 1° gennaio 2021:
- ai rifiuti che fino ad oggi sono gestiti dalle utenze non domestiche come speciali o speciali assimilati e che da detta data – salve eventuali proroghe dell'ultima ora – dovranno essere classificati come urbani sia necessario attribuire un codice EER del capitolo 20 dell'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2020 (*Rifiuti urbani [rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni] inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*), oppure se a tali rifiuti possa continuare ad essere attribuito il codice EER finora utilizzato;
 - nel primo caso, sia necessaria l'iscrizione all'Albo in Categoria 1 per la raccolta e il trasporto dei predetti rifiuti, o se sia ammesso (come avviene ad esempio per gli EER identificati dalla circolare dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 95/2012 o come avviene per il prelievo dalle piazzole ecologiche comunali dei RAEE domestici o degli altri EER del capitolo 20, pericolosi e non pericolosi, identificati dalle circolari nn. 2937/2003 e 1464/2009) il trasporto di rifiuti classificati con codice EER del capitolo 20 con mezzi iscritti all'Albo nelle Categorie 4 e 5, quando si tratti di rifiuti di origine non domestica conferiti al di fuori del servizio pubblico.

Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che dal 1/1/2021 i suddetti trasporti debbano essere effettuati utilizzando esclusivamente mezzi iscritti in Categoria 1, si auspica e si richiede che l'Albo nazionale gestori ambientali intervenga prontamente ad adeguare i requisiti per tale iscrizione, adeguandoli alle caratteristiche delle imprese private interessate.

Assorecuperi sottolinea come tale questione rappresenti la massima importanza ed urgenza, attesi i rilevanti riflessi sulla operatività delle filiere interessate e sulla continuità dei servizi di gestione dei rifiuti, che altrimenti dovrebbero essere interrotti con tutte le relative conseguenze sotto il profilo ambientale, oltre che economico per gli operatori coinvolti.

Con osservanza,

Tiziano Brembilla

(Presidente Assorecuperi)



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA